

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è rivolta contro i punti 57, 58 e 65 della sentenza impugnata. Secondo la SEAE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, al punto 65 della sua sentenza, che la SEAE non ha dato esecuzione correttamente alla sentenza del 16 dicembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15) e ha violato il diritto del ricorrente di essere sentito non ascoltandolo nell'ambito dell'analisi preliminare all'apertura di un'indagine amministrativa.

In tale contesto, la SEAE ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella valutazione dei fatti della causa, snaturando la procedura seguita e senza tener conto del fatto che la SEAE aveva ascoltato il ricorrente dandogli l'occasione di introdurre qualsiasi elemento aggiuntivo alla sua denuncia iniziale, e ciò prima di trasmettere il fascicolo ai servizi della Commissione ai fini dell'indagine preliminare.

Inoltre, la sentenza De Loecker/SEAE (F-34/15) è stata erroneamente interpretata nel senso che impone alla SEAE l'obbligo di sentire il ricorrente già nella fase del procedimento preliminare (punti da 55 a 57 della sentenza impugnata).

Infine, la SEAE sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione riguardante la procedura, recependo nella presente causa le conclusioni della sentenza del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione (T-270/16 P, citata al punto 58 della sentenza impugnata). Il Tribunale non tiene conto del fatto che nella causa in oggetto, si tratta soltanto di un'analisi preliminare e non di un'indagine amministrativa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 28 febbraio 2019 — PJ/QK

(Causa C-195/19)

(2019/C 187/44)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: PJ

Resistente: QK

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 ⁽¹⁾, e i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro di detto meccanismo siano vincolanti per la Romania.

- 2) Se l'articolo 67, paragrafo 1, TFUE, nonché gli articoli 2, prima frase, e 9, prima frase, TUE ostino a una normativa nazionale che istituisce una direzione della procura con competenza esclusiva per indagare su tutti i tipi di reati commessi dai giudici e dai pubblici ministeri.
- 3) Se il principio del primato del diritto europeo, come sancito dalla sentenza del 15 luglio 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66 e dalla successiva giurisprudenza consolidata della Corte, osti a una normativa nazionale che permette a un'istituzione politico-giurisdizionale, come la Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale della Romania), di violare il suddetto principio con decisioni non impugnabili.

(¹) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il
6 marzo 2019 — UO/Készenléti Rendőrség**

(Causa C-211/19)

(2019/C 187/45)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: UO

Resistente: Készenléti Rendőrség

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (¹), debba essere interpretato nel senso che l'ambito di applicazione personale di tale direttiva è delimitato dall'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (²).
- 2) In caso di risposta affermativa, se l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, debba essere interpretato nel senso che l'articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, non è applicabile agli agenti di polizia membri del personale professionista della Polizia di pronto intervento.

(¹) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

(²) GU 1989, L 183, pag. 1.